

	CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMA HV PER	
	EVAPORAZIONE DI MATERIALI ORGANICI NELL’AMBITO DEL PIANO	
	NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 COMPONENTE 2	
	INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO NFFA-DI CUP B53C22004310006 LOTTO 2	
	CIG B0CA990746	
	TRA	
	L’Istituto Superconduttori, materiali innovativi e dispositivi	
	del Consiglio Nazionale delle Ricerche (in seguito “Ente”), con	
	sede in Corso F. M. Perrone 24 - 16152 Genova, C.F. 80054330586	
	e P.IVA 02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dal	
	Direttore dott. Fabio Miletto Granozio, domiciliato per la	
	carica presso la sede, munito degli occorrenti poteri in forza	
	del provvedimento del Direttore Generale del Consiglio Nazionale	
	delle Ricerche n° 31 del 23 giugno 2021 domicilio digitale PEC:	
	protocollo.spin@pec.cnr.it	
	E	
	L’operatore economico IONVAC PROCESS S.r.l. (in seguito	
	“Contraente”), con sede legale in Viale Anchise 24 - 00071	
	Pomezia (RM), C.F. e P.IVA 06686081008, rappresentato ai fine	
	del presente atto dal Sig. Aniello Vitulano, domiciliato per la	
	carica presso la sede legale, nella sua qualità di Legale	
	rappresentante, C.F. ...omissis..., domicilio digitale PEC:	
	ionvacprocess@pec.it	
	PREMESSO CHE:	
	1) Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. n. 0087397	

	del 14/03/2024, l'Ente ha disposto di avviare una gara a	
	procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art.	
	71, del D.lgs. 36/2023 (in seguito "Codice") per l'affidamento	
	della fornitura di cui trattasi, da aggiudicarsi con il criterio	
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul rapporto	
	qualità/prezzo.	
	2) Il Responsabile Unico del Progetto con atto istruttorio Prot.	
	n. 0191833 del 05/06/2024 ha comunicato la proposta di	
	aggiudicazione in favore del Contraente, per l'importo	
	contrattuale di € 124.990,00= oltre IVA.	
	3) Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato	
	con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione	
	dell'iniziativa Next Generation EU - Italia;	
	4) Con provvedimento prot. n. 0192442 del 06/06/2024 l'Ente ha	
	disposto l'aggiudicazione della fornitura di cui trattasi in	
	favore del Contraente;	
	5) Con provvedimento prot. n. 0272234 del 30/07/2024 il	
	Responsabile Unico del Progetto ha attestato l'intervenuta	
	efficacia della predetta aggiudicazione;	
	6) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai	
	fini della sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia	
	dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto,	
	secondo le disposizioni di cui all'Art. 117 del Codice, ha	
	costituito la garanzia definitiva sotto forma di cauzione di €	
	6.249,50= (euro seimila duecento quarantanove/50), mediante	

	bonifico bancario riscontrato in contabilità.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI	
	1)Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché	
	non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e	
	sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte	
	inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati,	
	gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o	
	contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara	
	prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di	
	gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal	
	Contraente.	
	ART. 2 - OGGETTO	
	1)Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e	
	contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente	
	delle seguenti attività:	
	a) Fornitura di un sistema HV per evaporazione di materiali	
	organici;	
	b) Installazione/avvio operativo del predetto sistema.	
	2)Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità	
	ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti	
	e documenti di gara, nonché nella Offerta del Contraente.	
	ART. 3 - IMPORTO	

	1) L'importo del contratto è di € 124.990,00= (euro cento	
	ventiquattromila novecento novanta/00) oltre I.V.A. ai sensi di	
	legge.	
	2) L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a	
	carico del Contraente di cui al presente atto.	
	3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la	
	durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso	
	diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di	
	qualunque natura essi siano.	
	ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO	
	1) Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal	
	presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del	
	Codice Civile, da:	
	• Dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;	
	• Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;	
	• Dalla Legge 120/2020 e s.m.i.;	
	• Dalla Legge 108/2021 e s.m.i.;	
	• Dalla Legge 41/2023 e s.m.i.;	
	• Dalla Legge 18/2024 e s.m.i.;	
	• (Eventuale) Dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. per la parte relativa	
	al DUVRI;	
	• Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003	
	e s.m.i.;	
	• Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del	
	Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n.	

	101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;	
	• Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.	
	• Dal Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852, in particolare l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "Do no significant harm") nonché dalla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";	
	• Dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, in relazione al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al principio di parità di genere e all'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.	
	ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE	
	1) I disegni di progetto del sistema dovranno essere inviati alla Stazione appaltante, per l'approvazione, entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto;	
	2) La consegna della fornitura dovrà avvenire entro 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione di approvazione dei disegni di progetto di cui al punto 1);	
	3) L'installazione della fornitura dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla consegna di cui al precedente punto 2);	

	4) Il luogo di consegna e installazione della fornitura è:	
	Laboratori CNR-SPIN, c/o Dipartimento di Fisica "E. Pancini"	
	dell'Università Federico II, complesso universitario di Monte	
	Sant'Angelo in Via Cintia, 80126 Napoli;	
	ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE	
	1) Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con	
	l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle	
	attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale	
	espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e	
	le specifiche concordate.	
	2) Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese,	
	le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del	
	contratto, le spese di trasporto, di viaggio e di missione per	
	il personale addetto all'installazione, senza diritto di	
	rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal	
	rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione	
	contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D. Lgs.	
	n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che	
	potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il	
	Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del	
	presente contratto personale munito di adeguata preparazione	
	tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire	
	un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi	
	specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di	
	prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul	

	lavoro e tutela ambientale.	
	3) Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure	
	di verifica di conformità.	
	4) Il Contraente si obbliga, per tutta la durata del periodo di	
	garanzia parte dell'appalto, a intervenire per ripristinare il	
	corretto funzionamento tempestivamente dalla comunicazione	
	dell'Ente con cui si notificano i malfunzionamenti riscontrati.	
	5) Tracciabilità dei flussi finanziari	
	5.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità	
	dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto	
	2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.	
	5.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero	
	degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire	
	la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di	
	risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis,	
	della legge 13 agosto 2010 n.136.	
	5.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione	
	all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo	
	della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della	
	propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli	
	obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	ART. 7 - PENALI	
	1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo	
	nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto	
	si applica una penale di € 124,99= (euro cento ventiquattro/99)	

	corrispondente all'1% (uno per mille) dell'importo contrattuale,	
	al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza	
	sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura	
	interferenziale.	
	2) L'Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza	
	del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Il	
	Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle	
	penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.	
	3) La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in	
	nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per	
	la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo	
	di applicazione delle penali.	
	4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno	
	contestati al Contraente per iscritto.	
	5) Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie	
	deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	
	dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano	
	accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta	
	o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno	
	le penali sopra indicate.	
	6) Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi	
	dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In	
	quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere	

	reintegrata entro i termini fissati dall'Ente. Nel caso in cui	
	il Contraente abbia richiesto l'anticipazione del prezzo si	
	applicano le disposizioni di cui all'art. 125 del Codice;	
	7) Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il	
	limite del 20% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere	
	il Contratto ai sensi dell'Art. 122, comma 4 del Codice.	
	ART. 8 - SUBAPPALTO	
	1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta,	
	non intende affidare in subappalto nessuna delle prestazioni	
	oggetto del presente atto.	
	2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle	
	espressamente indicate all'art. 119, comma 3, del Codice.	
	ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
	1) È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai	
	sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice. L'infrazione alla	
	presente clausola comporta la risoluzione del contratto e	
	l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il	
	diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali	
	maggiori danni patiti.	
	ART. 10 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI	
	1) Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) punto 2)	
	del Codice in caso di novazione soggettiva, nonché in relazione	
	a quanto indicato al comma 12 del medesimo articolo in caso di	
	cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in	
	essi contenute.	

ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1)La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal termine di ciascuna delle attività di cui all'Art. 2 del presente contratto.

2)Durante le operazioni l'Ente potrà effettuare tutte gli accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la rispondenza dei servizi oggetto di fornitura alle specifiche tecniche indicate negli Atti e nei documenti di gara, nonché alle eventuali migliorie offerte.

3)Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da apposito Verbale, sottoscritto anche dal Contraente, se presente alle operazioni.

4)Qualora dagli accertamenti effettuati i servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2) il Contraente dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale.

5)Decorso il termine di cui al precedente comma 4) l'Ente procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui i servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2), l'Ente applicherà le penali di cui all'Art. 7 del presente contratto, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione.

6)La verifica di conformità si intende positivamente superata,

	con l’emissione del Certificato di cui all’Art. 116 del Codice,	
	solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state	
	eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale,	
	in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini	
	e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara,	
	nonché delle eventuali migliorie offerte.	
	7) L’esito positivo della verifica di conformità non esonera il	
	Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi	
	nell’ambito delle attività di verifica e successivamente	
	riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati	
	durante il periodo di garanzia.	
	ART. 12 - RESPONSABILITÀ	
	1) Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi	
	all'esecuzione del presente contratto. In particolare, è	
	responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o	
	immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio	
	personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte	
	degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e	
	collaboratori di questi ultimi, i) all’Ente, ii) al personale	
	dipendente, collaboratore o consulente dell’Ente, iii) ai beni	
	mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di	
	cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.	
	ART. 13 - RECESSO	
	1) Fermo restando quanto previsto dall’art. 123 del Codice,	
	l’Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle	

	seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di	
	pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in	
	applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 c.c.	
	2)La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un	
	preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e	
	consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla	
	corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.	
	ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	1) Fermo quanto disposto dall'art. 122 del Codice, l'Ente ha	
	diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.	
	tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata	
	A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento	
	dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:	
	- Frode nella esecuzione del contratto;	
	- Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;	
	- Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da	
	compromettere la perfetta esecuzione del contratto;	
	- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di	
	prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e	
	assicurazioni obbligatorie del personale;	
	- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per	
	l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del	
	contratto;	
	2)In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente	
	verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi	

	corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo	
	completo ed accertata dall'Ente. Il Contraente dovrà in ogni	
	caso risarcire all'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che	
	possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente	
	medesimo.	
	3) Rimane ferma la facoltà da parte dell'Ente di procedere	
	d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in	
	merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del	
	contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto	
	l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento	
	adottato dall'Ente e non potrà essere invocata dal Contraente	
	medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo	
	contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente	
	procederà all'incameramento della cauzione prestata,	
	all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli	
	eventuali ulteriori danni patiti.	
	ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	1) Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in seguito "DEC")	
	è individuato dall'Ente nella persona del Dott. Fabio Chiarella;	
	2) Il Contraente ha individuato il Dott. Aniello Vitulano quale	
	Project manager durante la fase di esecuzione del contratto.	
	ART. 16 - FORZA MAGGIORE	
	1) Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora	
	l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta	
	a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione	

	qualunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia	
	imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.	
	2) Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una	
	Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi	
	contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva	
	comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile	
	di impedimento.	
	3) La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza	
	maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura	
	pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta	
	causa.	
	ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	1) Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in	
	merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n.	
	679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 così come	
	modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che	
	i dati personali contenuti nel presente contratto saranno	
	esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme	
	al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai	
	doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative,	
	autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.	
	ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	
	1) Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La	
	validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente	
	contratto sarà governata e definita in accordo alla legge	

italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel contratto medesimo.

2) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

3) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.lgs. 104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 19 - SPESE ED ONERI FISCALI

1) Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.

2) Il presente contratto, che consta di 15 pagine è soggetto all'imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, del Codice.

3)Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della Parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.
si approvano espressamente tutti gli articoli del presente
contratto.

Il Contraente

L'Ente

Il legale rappresentante

Il Direttore

(Aniello Vitulano)

(Fabio Miletto Granozio)

Firmato digitalmente da:

VITULANO ANIELLO

Firmato il 06/08/2024 16:13

Seriale Certificato: 2246189

Valido dal 02/03/2023 al 02/03/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

FABIO MILETTO
GRANOZIO
07.08.2024
11:27:23
GMT+01:00

